

N. 784

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice MAZZUCA POGGIOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1996

Modifiche al codice penale in materia di prevenzione e repressione dei delitti commessi contro le persone anziane

ONOREVOLI SENATORI. - In una società che si è ormai abituata a notizie quotidiane di violenze, rapine, omicidi ed ogni altro effettato crimine, parlare di un inasprimento di pene nei confronti di chi si macchia di tali comportamenti disumani potrebbe sembrare una reazione emozionale e scarsamente efficace nella lotta alla criminalità. Da più parti si riflette oggi sull'opportunità di non inasprire le pene, di snellire i processi, di utilizzare la carcerazione soltanto come risorsa estrema nelle mani di chi deve perseguire la rieducazione del condannato. Tuttavia la legge penale è anche un esempio, un manifesto di quella che è la coscienza civile di un popolo democratico. Una particolare efferatezza del crimine non può non ricevere una risposta ferma da una società che vuole garantire sicurezza e benessere ai cittadini. È il caso dei reati commessi contro le persone anziane, che sono in continuo aumento e richiedono una risposta ferma da parte della legge, soprattutto per quelle forme in cui più spesso si manifesta la criminalità contro gli anziani: in particolare, gli scippi, le truffe, i furti, gli omicidi perpetrati per carpire eredità, gli omicidi commessi da chi dovrebbe curare ed assistere gli anziani malati, ed altre forme di delitti che devono essere punite con un inasprimento della pena. Ciò deve significare, come già detto, soprattutto un segnale di attenzione dello Stato verso le persone anziane, per non far sì che esse siano lasciate sole ad affrontare una situazione in cui dimostrano di essere più indifese della generalità delle persone. Si pensi, ad esempio, alla gravità delle conseguenze di uno scippo perpetrato ai danni di una persona anziana nel momento in cui ritira dall'ufficio postale una grama pensione. Chi si macchia di un simile reato nei confronti di una persona anziana dimostra caratteristiche di aso-

cialità e pericolosità sociale talmente preoccupanti che è necessario intervenire con maggiore durezza.

Con questo spirito il presente disegno di legge all'articolo 1 dispone le circostanze aggravanti dell'abuso d'ufficio nel caso di ingiusto danno arrecato a persona anziana.

L'articolo 2 dispone la circostanza aggravante nel caso di rifiuto di atti d'ufficio od omissione a richiesta di persona anziana.

L'articolo 3 prevede la pena dell'ergastolo per chi cagioni la morte di una persona anziana per carpirne l'eredità.

L'articolo 4 stabilisce maggiori pene per alcuni delitti contro la persona: percosse ed omissione di soccorso.

L'articolo 5 dispone l'aggravante per la rapina commessa ai danni di persona anziana.

L'articolo 6 dispone l'aggravante in caso di truffa ai danni di persona anziana.

Onorevoli senatori, il presente disegno di legge si inserisce in una serie di iniziative destinate a ridare importanza e rilievo al valore culturale e sociale della vita dell'anziano. Si tratta di un obiettivo che questo Parlamento deve perseguire con molta determinazione, offrendo alle generazioni future un sistema che consenta ad ogni essere umano di vivere pienamente la propria esperienza durante un arco temporale che si sta progressivamente allungando. Il modo in cui lo Stato riuscirà ad integrare pienamente gli anziani nel sistema sociale non potrà che essere esempio di civiltà per il nostro Paese e per tutta la comunità internazionale.

È per questi motivi che si rappresenta al Parlamento la necessità di approvare tempestivamente questo disegno di legge e gli altri ad essi collegati, relativi tutti alla condizione dell'anziano.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 323-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 323-*ter*. (*Circostanza aggravante*).
Nel caso in cui il delitto di cui all'articolo 323 sia commesso al fine di arrecare un danno ingiusto a persona anziana, si applica la pena della reclusione fino a quattro anni. Se il fatto è commesso per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Non trova applicazione la circostanza attenuante di cui all'articolo 323-*bis*.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonché degli articoli 328-*bis*, 577, 593-*bis*, 628-*bis* e 640-*quater*, si intende per persona anziana colui che abbia compiuto i sessantacinque anni di età».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 328 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 328-*bis*. (*Circostanza aggravante*).
Nel caso in cui il delitto di cui all'articolo 328 sia commesso nei confronti di persona anziana si applica la pena della reclusione da due a cinque anni».

Art. 3.

1. Dopo il numero 4) del primo comma dell'articolo 577 del codice penale è aggiunto il seguente:

«4-*bis*) contro persona anziana».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 593 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 593-*bis*. (*Circostanze aggravanti*).
Nel caso previsto dagli articoli 581 e 593, la pena è aumentata di un terzo se il fatto è commesso nei confronti di persona anziana».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 628 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 628-*bis*. (*Circostanza aggravante*).
Nel caso in cui il delitto previsto dall'articolo 628 sia commesso con violenza o minaccia nei confronti di persona anziana, le pene previste sono aumentate della metà».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 640-*ter* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 640-*quater*. (*Circostanza aggravante*).
Se il delitto di cui all'articolo 640 è commesso nei confronti di persona anziana le pene previste sono aumentate della metà».